



GUIDA ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Aggiornata 2026

Disciplinata dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204, e dai Decreti Ministeriali 21 agosto 1985 e 17 dicembre 1986, in attuazione dei Decreti Legislativi 26 marzo 2010, n. 59, e 6 agosto 2012, n. 147.

**A cura dell'Ufficio Albi e Ruoli- Registro delle Imprese Camera di Commercio di
Frosinone Latina.**



Sommario

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO.....	3
AVVERTENZE GENERALI	3
IL DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 2011	4
SOCIETÀ – INFORMATIVA.....	5
REQUISITI PER L'ESERCIZIO.....	6
REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ	6
REQUISITI PROFESSIONALI DI IDONEITÀ	7
ATTIVITÀ NON EQUIPARABILI (MANCANZA DEL REQUISITO)	13
INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI	13
SOPPRESSIONE RUOLO – DECRETO 26 ottobre 2011	14
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.....	14
ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI.....	18
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	18
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI	19
PROVVEDIMENTI INIBITORI DELL'ATTIVITÀ	21
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (IMPRESE ESTERE).....	21
COSTI.....	22
APPLICATIVI TELEMATICI	22
SUPPORTO SPECIALISTICO – PIATTAFORMA S.A.R.I.	23
GLOSSARIO TERMINOLOGICO.....	24
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	26



DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

È **agente di commercio** chi viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

Questa figura promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa. Pertanto, l'attività di agente di commercio si caratterizza nella promozione dell'attività dell'impresa mandante a cui è legato da un incarico stabile.

L'impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall'agente.

Il **sub-agente di commercio** è un agente di commercio; l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un agente di commercio.

È **rappresentante di commercio** chi viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. Questa figura può anche concludere gli affari in nome e per conto dell'impresa mandante.

L'attività indicata nella domanda diretta al Registro delle Imprese deve corrispondere alle risultanze del mandato conferito.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamate case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.

AVVERTENZE GENERALI

La Camera di Commercio di competenza è quella della provincia dove l'Impresa (Persona Fisica – Società) esercita l'attività.

Dall'8 maggio 2010, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010, art. 74, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", conosciuto come "Decreto attuativo della Direttiva Servizi", sono state liberalizzate e semplificate le



modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., ed è stato soppresso il RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

La nuova disciplina procedimentale per l'esercizio di tale attività è assoggettata alla Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 49, comma 4-bis, che ha riformulato l'art. 19 della Legge n. 241/90, e ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, per coloro che, in possesso dei requisiti necessari, vogliano esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio, l'obbligo di presentare la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.) allegata alla modulistica del Registro Imprese.

La "S.C.I.A." consente di iniziare subito l'attività come impresa, in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore, e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

La data di inizio dell'attività denunciata deve, pertanto, obbligatoriamente corrispondere con la data di presentazione della S.C.I.A.

In seguito, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 59 del 2010, e sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio, dell'attività di agente e rappresentante di commercio e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

IL DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 2011

- ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, quindi, tutte le norme regolatrici non risultano modificate, e soprattutto non eliminano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'avvio dell'attività
- emanato in attuazione degli articoli nn. 74 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. dei soggetti che intendono iniziare la professione di agente o rappresentante di commercio, e regola, altresì, le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche già iscritti nel soppresso Ruolo e che già esercitano l'attività



- **ha definitivamente soppresso il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio**, sostituito dal Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio dove viene esercitata l'attività, utilizzando l'apposita modulistica (S.C.I.A.) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura **verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività**, e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese (se l'attività è svolta in forma di impresa), oppure nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento, l'ufficio del Registro delle Imprese, nel termine di 60 giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato pari a 30 giorni.

SOCIETÀ – INFORMATIVA

Tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l'attività disciplinata dalla Legge n. 204/1985 per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, e devono chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

L'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia e/o di rappresentanza in forma chiara ed esplicita.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da una società i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.

Nel caso di iscrizione di società, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dimostrare il possesso del requisito professionale qualora, in base ai poteri previsti dallo statuto, faccia le veci del Presidente in caso di sua assenza.

Le Società sono tenute a comunicare alla competente Camera di Commercio le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti o preposti per l'aggiornamento della posizione.



REQUISITI PER L'ESERCIZIO

I requisiti devono essere posseduti da:

PER LE SOCIETÀ: dal legale o dai legali rappresentanti - dai preposti - da tutte le persone che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'Impresa.

PER L'IMPRESA INDIVIDUALE: dal titolare; da eventuali preposti.

REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ

I requisiti di idoneità morale sono i seguenti:

- salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646
- non essere interdetto o inabilitato
- non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni

IMPORTANTE

- La Camera di Commercio effettuerà verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti morali
- L'irrogazione delle misure di prevenzione costituisce causa ostativa permanente e definitiva all'iscrizione
- Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori, è stato depenalizzato il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario. I reati previsti agli artt. 345, 350, 352, 465, 466, 498 e 692 del codice penale sono stati trasformati in illeciti amministrativi



Ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto legislativo le nuove norme si applicano anche alle violazioni commesse in precedenza all'entrata in vigore della legge salvo che siano intervenuti sentenze o decreti irrevocabili.

- Nelle ipotesi di provvedimenti definitivi è necessario ottenere la revoca della sentenza o del decreto da parte del Giudice dell'Esecuzione

REQUISITI PROFESSIONALI DI IDONEITÀ

I requisiti professionali sono alternativi. È sufficiente possederne uno solo per accedere all'attività.

OPZIONE 1 – AVER FREQUENTATO E SUPERATO CON ESITO POSITIVO UNO SPECIFICO CORSO PROFESSIONALE ABILITANTE

Il corso deve essere istituito o riconosciuto dalle Regioni. Il corso può essere frequentato in una qualsiasi regione italiana.

OPZIONE 2 – AVER CONSEGUITO TITOLO DI STUDIO ABILITANTE

- A. **Diploma di scuola secondaria di secondo grado** ad indirizzo commerciale, o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennale), o altri diplomi professionali equivalenti riconosciuti
- B. **Laurea in materie commerciali o giuridiche.** Per quanto riguarda le lauree giuridiche o commerciali ed anche quelle triennali e specialistiche, sono ritenute valide ai fini dell'esercizio delle attività di agente o rappresentante di commercio, quelle rientranti nelle classi individuate dal C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 9 marzo 2006)

IMPORTANTE – Titoli di studio conseguiti all'Estero

Per l'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza di commercio da parte di cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di titolo di studio conseguito all'Estero, o



esperienza professionale maturata in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia, è necessario ottenere l'emanazione di apposito Decreto di Riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Informazioni disponibili al sito: www.mimit.gov.it – Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri.

Tale riconoscimento è disciplinato ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE ed è obbligatorio anche per poter accedere al Corso professionale abilitante.

OPZIONE 3 – AVER PRESTATO OPERA PER ALMENO DUE ANNI, ANCHE SE NON CONTINUATIVAMENTE, NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI COME:

- Dipendente di impresa con qualifica di viaggiatore piazzista
- Dipendente qualificato addetto al settore vendite presso una impresa che abbia esercitato attività di commercio al minuto o all'ingrosso, o di fabbricazione e commercio di prodotti, o di produzione con vendita o somministrazione. (N.B.: Tale requisito può essere riconosciuto anche ai preposti alle vendite di cui alla legge n. 426 dell'11 giugno 1971, "disciplina del commercio", nonché ai collaboratori e ai coadiutori dei titolari di negozio o ai loro familiari, a condizione che dimostrino lo svolgimento di mansioni direttive o organizzative nell'impresa Circolare ministeriale n. 3129 del 2 febbraio 1987)

Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite anche il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (le mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali: ad es. 1° e 2° livello del CCNL del commercio e 6° e 7° livello del CCNL dell'industria – Circolare ministeriale n. 3329 del 04 marzo 1994).

È necessario che anche l'impresa da cui il soggetto dipende, o della quale è socio, svolga attività di vendita e non semplicemente che il dipendente o socio sia stato addetto al settore commerciale, attività riscontrabile anche in un'impresa che effettua la prestazione di servizi.

Non può essere considerata "vendita di servizi" la prestazione dei propri servizi da parte dell'impresa.



Sono stati valutati positivamente anche il 1° e 2° livello del CCNL delle cooperative agricole.

- **Soggetto avente una qualifica dalla quale si desumono le mansioni di addetto alle vendite (es.: caso del commesso):** non è necessario dimostrare il livello contrattuale, è sufficiente autocertificare il possesso di tale qualifica di cui al proprio libretto di lavoro
- **Soggetto avente una qualifica che può comprendere anche le mansioni di vendita (ad es. magazziniere 3° Livello),** è necessario:
 1. autocertificare il possesso di tale qualifica di cui al proprio libretto di lavoro; produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione allo svolgimento delle mansioni di addetto alle vendite
 2. autocertificare le buste paga con indicazione del livello contrattuale
 3. produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a quanto contenuto nel mansionario/contratto di lavoro, oppure dichiarazione dell'allora Ufficio del Lavoro o dell'Ispettorato del Lavoro, a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza
- **Soggetto avente una qualifica generica (es. impiegato IV° livello):** deve aver svolto mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite. È necessario:
 1. autocertificare il possesso di tale qualifica di cui al proprio libretto di lavoro
 2. produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione alle mansioni svolte
 3. autocertificare le buste paga con indicazione del livello contrattuale
 4. produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a quanto contenuto nel mansionario/contratto di lavoro, oppure dichiarazione dell'allora Ufficio del Lavoro o dell'Ispettorato del Lavoro a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza.
- **Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per almeno un biennio:** considerata abilitante per l'iscrizione (Circolare ministeriale n. 3329/C del 4 marzi 1994)
- **Attività di “gestione alberghiera” quale requisito professionale:** è abilitante l'attività di gestione di bar all'interno dell'albergo
- **Coadiutori degli agenti o rappresentanti di commercio:** il possesso del requisito professionale può essere riconosciuto a condizione che l'attività svolta sia comprovata in modo idoneo e attestata dall'iscrizione all'INPS (Circolare ministeriale n. 3329/C del 4 marzo 1994)



- **Attività lavorativa prestata part-time:** può essere riconosciuta a condizione che l'attività svolta sia comprovata in modo idoneo e attestata dall'iscrizione all'INPS (Circolare ministeriale n. 3329 del 4 marzo 1994)
- **Attività di collaboratore familiare:** è abilitante se risulta l'iscrizione previdenziale per due anni negli ultimi cinque
- **Attività artigiana, industriale e agricola:** è abilitante l'attività svolta presso un'impresa di produzione industriale o artigiana, ovvero presso un'impresa agricola, anche se non risulta espressamente l'attività di vendita dalla visura del Registro Imprese, in quanto si ritiene implicito che alla produzione sia connessa la vendita
- **Commercio al minuto**
- **Coltivatore diretto che dimostra la vendita dei propri prodotti** presso la propria azienda e presso un centro di commercializzazione sito nel territorio nazionale (commercio all'ingrosso)
- **Titolare di proprio esercizio commerciale** (bar – latteria - osteria ecc)
- **Informatore scientifico** che ha esercitato di fatto una vera e propria attività di vendita
- **Attività di farmacista con mansioni di addetto alle vendite**
- **Dipendente di ditta con mansioni di tour-operator** che ha espletato attività di vendita di servizi
- **Soggetto iscritto nell'albo dei promotori finanziari di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, art. 5, 5° comma, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare:** l'art. 5 della citata legge non prevede incompatibilità. Uno stesso soggetto può esercitare anche entrambe le attività, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 204/1985
- **Socio di società** che dimostra di avere svolto **attività di commercio all'ingrosso**
- **Socio e Legale Rappresentante di società** che dimostra di avere svolto **attività di commercio al minuto**
- **Socio e Amministratore Delegato di società** che dimostra di avere svolto **attività di commercio al minuto**
- **Socio accomandatario di un'agenzia di viaggi** che ha espletato attività di vendita di servizi
- **Procuratori speciali:** il requisito professionale deve essere posseduto (oltre che dai legali rappresentanti), qualora in una società siano presenti, anche dai procuratori speciali **se dotati della legale rappresentanza della società di fronte a terzi**
- **Soggetto che ha ricoperto la carica di procuratore speciale con legale rappresentanza** all'interno di una società che svolge attività commerciale



- **Socio accomandatario o consigliere senza legale rappresentanza:** tale attività è abilitante ai fini dell'iscrizione se al soggetto in questione sono stati attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e se l'attività effettivamente svolta nell'ambito della società è documentata in modo idoneo con attestazione dell'iscrizione all'INPS.
- **Socio accomandante che presta la propria opera sotto la direzione dell'accomandatario:** si può riconoscere il requisito professionale in presenza di idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'attività con attestazione dell'iscrizione all'INPS
- **Socio non legale rappresentante di s.n.c. che svolge l'attività di agente e rappresentante di commercio:** per il socio di s.n.c. è abilitante l'aver partecipato con mansioni operative all'attività della società. L'attività svolta deve essere dimostrata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle mansioni svolte e attraverso documentazione attestante il versamento dei contributi I.N.P.S.
- **Titolare, legale rappresentante, socio lavoratore iscritto all'I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all'I.N.P.S.,** di una impresa che abbia esercitato **attività di commercio, o di produzione con vendita** (rientra in tale ipotesi anche il titolare di attività artigiana che abbia venduto i suoi stessi prodotti - Circolare ministeriale n. 3092/C del 10.12.1985), **o somministrazione**
- **Dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario,** che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria (Circolare ministeriale n. 3092/C del 10 dicembre 1985)
- **Impiegato addetto alle vendite (qualifica Livello F CCNL chimici);** questo livello non corrisponde al lavoratore di concetto ma, se l'effettiva **mansione** svolta consiste in una vera e propria attività **di direzione e organizzazione delle vendite**, può considerarsi abilitante
- **Impiegato (5° Livello CCNL imprese artigiane tessili)** con mansioni di addetto alla direzione e organizzazione delle vendite
- **Legale rappresentante, o consigliere delegato, o amministratore** di società, con poteri di firma per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- **Collaboratore familiare per una società esercente attività di agente e rappresentante di commercio** (con sentenza n. 170 del 27 aprile 1994 la Corte Costituzionale ha considerato collaboratori familiari i nipoti del titolare, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, della L. n. 613/1966 relativamente all'iscrizione ENEAC)



- **Legale rappresentante** di società il cui statuto nell'oggetto sociale prevede anche l'attività di agenzia e/o di rappresentanza commerciale in forma chiara ed esplicita
- **Socio amministratore di società** con attività di compravendita di immobili e terreni
- **Manager di società per la vendita di servizi di assistenza (1° Livello CCNL commercio)** che, successivamente, a seguito del conferimento di rami di impresa tra la citata società ed altra impresa, è stato inquadrato da quest'ultima con **mansioni di area manager** per la vendita di prodotti assicurativi (inquadramento **Livello A CCNL Assicurazioni**)
- **Dipendente (7° Livello CCNL aziende industriali orafe)** con mansione di addetto alle vendite, che, successivamente, è stato dipendente di altra società in qualità di responsabile commerciale per l'organizzazione e direzione delle vendite (inquadramento **Livello Quadro CCNL commercio**)
- **Dipendente Quadro (CCNL commercio)** di società con mansione di **Direttore responsabile delle vendite**, o **Dipendente Quadro (CCNL industria metalmeccanica)** con mansione di organizzazione delle vendite
- **Dirigente** di ditta con mansione di **Direttore delle vendite di servizi**
- **Direttore marketing e vendite (inquadramento Dirigente CCNL industria)**

ATTENZIONE: l'attestazione del biennio deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dall'aspirante all'iscrizione e dal datore di lavoro, o mediante certificazione dell'ufficio Provinciale del Lavoro.

Può risultare, altresì, anche da versamenti Enasarco (prospetti estratto conto o distinte di versamento), o da conto provvigioni (n.d.r. - Adempimento contrattuale previsto dagli Accordi Economici Collettivi; rappresenta la rendicontazione nella quale vengono riepilogate le varie provvigioni) (Circolare ministeriale n. 3129 del 2 febbraio 1987).

OPZIONE 4 – AVER MANTENUTO L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE R.E.A.

- Essere iscritto nell'Apposita Sezione del R.E.A. come persona fisica

N.B. L'ISCRIZIONE NEL SOPPRESSO RUOLO NON COSTITUISCE PIU' UN REQUISITO PROFESSIONALE ABILITANTE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA'.



ATTIVITÀ NON EQUIPARABILI (MANCANZA DEL REQUISITO)

Sono state riconosciute come attività non equiparabili ai sensi del D.M. 21 agosto 1985, art. 4, comma 3, le seguenti casistiche (tratte dai massimari del Ministero dello Sviluppo Economico):

- Non può essere considerato agente chi viene saltuariamente incaricato (procacciatore d'affari)
- Dipendente di impresa non titolare di autorizzazione amministrativa per la vendita
- Dipendente di società quale addetto magazzino ricambi senza aver maturato il biennio
- Amministratore Delegato per meno di un biennio
- Dipendente di società come informatore farmaceutico senza provata attività di vendita
- Dipendente di società che non dimostra mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite
- Soggetto che ha svolto attività presso ditta individuale ma non ad utenti finali
- Dipendente di ditta – impiegato di 3° Livello
- Addetto alle vendite (inquadramento 4° Livello commercio)
- Impiegato con mansioni di magazziniere
- Dipendente – Marketing Manager per periodo inferiore al biennio
- Lavoratore autonomo come collaboratore esterno
- Collaborazione esterna per una impresa
- Titolare di officina meccanica senza provate mansioni commerciali specifiche

INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI

Attività incompatibili

Le seguenti attività sono incompatibili con l'esercizio dell'agenzia e rappresentanza di commercio:

- Agente di affari in mediazione immobiliare
- **Attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici:** ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore



al 50% delle ore totali previste dal contratto (Circolari ministeriali nn. 545718 del 19 marzo 1998, 547284 del 18 settembre 1998, 560120 del 2 marzo 1999)

Limitazioni specifiche

Non qualificano per l'esperienza:

- Contratto di formazione lavoro
- Corso di formazione con qualifica di dipendente addetto vendite (L. 863/1984)
- Collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.)
- Apprendistato
- Mansioni di acquisti e rapporti con fornitori (senza vendita)

SOPPRESSIONE RUOLO – DECRETO 26

ottobre 2011

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 (in vigore dal 12 maggio 2012), è stato completato il passaggio dal vecchio Ruolo camerale al Registro Imprese/R.E.A., disciplinando le modalità di iscrizione e le procedure per le imprese e i soggetti interessati.

Si consiglia di prestare la massima attenzione alle disposizioni che seguono, di consultare attentamente la normativa e la modulistica disponibile, e di compilare correttamente la documentazione.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)

L'impresa che esercita attività di agente o rappresentante di commercio deve presentare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove esercita l'attività (utilizzando la procedura della Comunicazione Unica) apposita S.C.I.A. telematica, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.



La SCIA consente di iniziare subito l'attività in virtù delle autocertificazioni dei requisiti, e concede 60 giorni alla Camera di Commercio per adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora si accerti carenza dei requisiti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato pari a 30 giorni.

Dati e moduli obbligatori

L'impresa deve compilare i seguenti moduli:

1. **MODELLO ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO"** (Codice documento C34) - nelle seguenti sezioni:
 - SEZIONE SCIA: Dichiarazione di inizio attività, data di inizio (coincidente con data presentazione SCIA), descrizione dell'attività
 - SEZIONE MODIFICHE: Inizio/modifica/cessazione dell'attività
 - SEZIONE REQUISITI: Autocertificazione requisiti professionali e morali, dichiarazione di possesso dei requisiti morali (compila la sezione requisiti il titolare/legali rappresentanti, il preposto, nonché altri soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa. (eventuali altri soggetti compilano ciascuno un modello intercalare REQUISITI)
2. **MODELLO "Intercalare REQUISITI"** (Codice documento C35) - compilato da ulteriori legali rappresentanti, dai preposti, e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa.
3. **MODELLO "Intercalare ANTIMAFIA"** per la dichiarazione sostitutiva riguardante i requisiti antimafia, compilato da:
 - Titolare dell'impresa individuale
 - Legali rappresentanti (amministratori, consiglieri delegati, ecc.)
 - Preposti
 - Tutti gli altri soggetti con incarichi indicati nell'art. 85 D.Lgs. 159/2011

Allegati obbligatori alla S.C.I.A.

Alla S.C.I.A. devono essere allegati:



- **Contratto di agenzia/rappresentanza**, firmato dalle case mandanti (in formato PDF/A) oppure Attestazione sottoscritta in originale dall'impresa mandante dove si dichiara l'affidamento d'incarico
 - Deve contenere chiare indicazioni di mansioni e zone di competenza
 - Codice documento: E06
- **Documentazione requisiti professionali** (a seconda del caso):
 - Se diploma/laurea: Preferibile allegare copia fronte-retro (Codice documento: E01 per diploma, E02 per laurea)
 - Se esperienza: atto notorio/dichiarazione sostitutiva dell'interessato e datore di lavoro, oppure certificazione Ufficio per l'Impiego, oppure buste paga, oppure versamenti Enasarco (Codice documento: E03)
 - Se corso professionale: attestato completamento corso riconosciuto da Regione (Codice documento: E04)
- **Copia documento di riconoscimento** (fronte-retro, in corso di validità) - Codice documento: E20 (obbligatoria se non sottoscritto con firma digitale)
- **Modelli Antimafia**

Informazioni obbligatorie nella S.C.I.A.

Nella S.C.I.A. deve sempre essere indicato:

1. La data di inizio dell'attività, che deve coincidere con la data di presentazione della S.C.I.A.
2. Se il mandato di agenzia o di rappresentanza è con deposito: il mandato deve essere registrato all' Agenzia dell'Entrate. In tal caso l'impresa è altresì tenuta alla presentazione della S.C.I.A. allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del competente Comune per l'apertura di un deposito merci conto terzi.

N.B.: Qualora il file dei REQUISITI contenga la dichiarazione degli interessati non firmata digitalmente, è necessario allegare la S.C.I.A. con firma autografa del dichiarante e documento di identità, entrambi scansionati.

IMPRESA CHE ESERCITA L'ATTIVITÀ IN PIÙ SEDI O UNITÀ LOCALI

L'Impresa DEVE PRESENTARE all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove esercita l'attività una S.C.I.A. per ciascuna di esse, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto, che esercita l'attività per conto della stessa; la persona deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività.

MODIFICHE

Le modifiche inerenti l'Impresa o l'attività o il personale ad essa adibito DEVONO essere comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall'evento (**le modifiche che comportano la presentazione dei requisiti morali e professionali devono essere comunicate lo stesso giorno dell'evento**), mediante compilazione della Sezione "MODIFICHE" del Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

Modifiche inerenti l'impresa

- Recesso legali rappresentanti
- Nomina di amministratori non legali rappresentanti
- Variazione sede legale nella stessa provincia
- Variazione denominazione
- Modifica ragione sociale
- Variazione forma giuridica
- Cancellazione

Modifiche inerenti l'attività

- Modifica
- Cessazione

Modifiche inerenti coloro che svolgono l'attività per conto dell'impresa



- Nomina di nuovi legali rappresentanti di società, compresi consiglieri delegati e procuratori (Termine: lo stesso giorno dell'accettazione della carica)
- Nomina/sostituzione/aggiunta soggetto che esercita l'attività (Termine: in caso di nomina e sostituzione lo stesso giorno dell'evento)

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di idoneità, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, e avvia contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990.

L'assegnazione della qualifica verrà certificata nelle notizie R.E.A. relative alla posizione dell'impresa.

Si ricorda che sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'interessato decade dai benefici ottenuti e verrà segnalato alla Procura della Repubblica.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Persona Fisica che cessa di svolgere l'attività all'interno di una Impresa

La persona che cessa di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiede, entro 90 giorni a pena di decadenza, **di essere iscritta nella Apposita Sezione del R.E.A.**

Compila e presenta per via telematica l'iscrizione nell'Apposita sezione REA del Registro Imprese quale Persona Fisica, compilando anche la Sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO".

Tale richiesta comporta la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata, se precedentemente richiesta.



Le posizioni iscritte nell'Apposita Sezione sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell'iscrizione.

Persona Fisica iscritta nell'APPOSITA SEZIONE del R.E.A. che deve iniziare l'attività

Il soggetto iscritto nell'APPOSITA Sezione del R.E.A. (sezione dedicata ai soggetti che hanno cessato l'attività, ma vogliono conservare il requisito professionale), qualora volesse ricominciare l'attività, deve presentare una pratica telematica che prevede la cancellazione dall'apposita sezione REA e l'iscrizione nel registro imprese.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della S.C.I.A., la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Conservatore del Registro delle Imprese, qualora verifichi la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel R.E.A. e determina l'annotazione nello stesso R.E.A. della cessazione dell'attività medesima.

Anche le posizioni iscritte nell'APPOSITA SEZIONE del R.E.A. sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data di iscrizione.

Procedura di Verifica Dinamica

FASE 1: Preparazione della Pratica Telematica

L'impresa deve preparare una pratica Comunicazione Unica contenente (Modello S5; I2):



- Modello: Verifica Dinamica Requisiti (codice C47)
 - Indicazione dei requisiti posseduti (ancora validi)
 - Dichiarazione di non insorgenza di cause di incompatibilità
 - Dichiarazione di non insorgenza di situazioni ostative (antimafia, condanne)
- Modello: Intercalare Antimafia Verifica Dinamica (codice C47)
 - Compilato dai soggetti indicati nell'art. 85 D.Lgs. 159/2011 diversi da titolare/legali rappresentanti/preposti
 - Certifica permanenza stato di "non assoggettamento a misure antimafia"

Documenti da allegare:

- Copia documento di riconoscimento aggiornato (fronte-retro) di chi ha sottoscritto - Codice documento: E20
- Se sottoscritta tramite procura: copia della procura speciale - Codice documento: E05

FASE 2: Invio della Pratica

- Solo tramite applicativo telematico (DIRE), non via PEC
- Sottoscrizione digitale obbligatoria
- Inoltro entro la scadenza indicata dalla Camera

FASE 3: Verifica della Camera

- La Camera verifica il possesso dei requisiti autocertificati
- Verifica d'ufficio le dichiarazioni sostitutive tramite Casellario Giudiziale
- Periodo di verifica: solitamente 30-60 giorni
- Notifica dell'esito positivo (continuazione iscrizione) o provvedimento di inibizione

Conseguenze del Mancato Adempimento

Termine non rispettato → Provvedimento di INIBIZIONE

La Camera adotta un provvedimento motivato che:

- Vieta la continuazione dell'attività di agenzia/rappresentanza
- Ordina la rimozione degli effetti dannosi dell'esercizio non conforme
- Annota nel Registro delle Imprese/REA la cessazione dell'attività
- Avvia il procedimento di cancellazione per le persone fisiche

PROVVEDIMENTI INIBITORI DELL'ATTIVITÀ

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:

- per perdita di uno dei requisiti di onorabilità
- nei casi di incompatibilità
- quando interviene un provvedimento di interdizione o inabilitazione

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della legge n. 204/1985, e dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, il provvedimento di cancellazione è annotato ed iscritto per estratto nel R.E.A.

A detto provvedimento accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

DIRITTO DI STABILIMENTO (IMPRESE ESTERE)

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, che sono abilitate a svolgere l'attività nel proprio Paese, e intendono aprire in Italia sedi secondarie o unità locali per svolgere la stessa attività, possono farlo iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento), prevista dagli articoli 9 e 12, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010.

Avvertenza: Se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa vale questo principio; se invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (IMPRESE ESTERE)

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate



a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria, nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia, presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Tali disposizioni, che prevedono l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del D.M. 26 ottobre 2011, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

COSTI

Per i diritti di segreteria, si rimanda al Decreto dirigenziale interministeriale relativo all'aggiornamento dei diritti di segreteria presso le Camere di Commercio.

AGGIORNAMENTI RECENTI (2024-2025)

ATECO 2025

La nuova classificazione ATECO è entrata in vigore il 1° aprile 2025. La classificazione prevede una rielaborazione dei codici per agenti e rappresentanti di commercio che enfatizza il settore merceologico rispetto alla modalità di vendita.

Azione richiesta: Le Camere notificano automaticamente agli iscritti il nuovo codice ATECO tramite il Registro Imprese. È consigliato verificare nella visura camerale se il nuovo codice è stato assegnato. In caso di dubbi, contattare la Camera.

APPLICATIVI TELEMATICI

La presentazione della S.C.I.A. avviene esclusivamente per via telematica, tramite uno dei seguenti applicativi:

DIRE – Piattaforma Moderna

- Disponibile presso tutte le Camere italiane (in progressiva implementazione)
- Accesso: <https://dire.registroimprese.it/>



- Consente di compilare e inviare la pratica direttamente online
- Supporto tecnico tramite la piattaforma S.A.R.I.

N.B.: La modulistica deve essere compilata tramite una di queste piattaforme e non può essere trasmessa via PEC. L'invio deve avvenire esclusivamente tramite l'applicativo telematico.

SUPPORTO SPECIALISTICO – PIATTAFORMA S.A.R.I.

Dal 19 dicembre 2024, la piattaforma S.A.R.I. (Supporto Specialistico Registro Imprese) fornisce:

- Guide operative specializzate per ogni tipo di pratica (SCIA, verifica dinamica, modifiche)
- Consultazione di FAQ per agenti e rappresentanti di commercio
- Web form per inviare quesiti specifici agli uffici Camera Assistenza tecnica sulla compilazione pratica
- Accesso a modulistica aggiornata (modelli, intercalari, certificati)

Accesso: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sari>

GLOSSARIO TERMINOLOGICO

SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività - autocertificazione telematica di inizio esercizio dell'attività.

DIRE: Piattaforma telematica moderna delle Camere per composizione e invio pratiche.

STARWEB: Applicativo telematico precedente per composizione pratiche (ancora in uso presso Torino e altre province).

Comunicazione Unica: Procedura telematica unificata di trasmissione dati al Registro Imprese e ad altri organi.

Modello ARC: Modulo di base per SCIA agenti e rappresentanti (Allegato A D.M. 26.10.2011) - Codice documento: C34.

Intercalare REQUISITI: Documento aggiuntivo per dichiarazione requisiti da parte di soggetti diversi dal titolare - Codice documento: C35.

Intercalare ANTIMAFIA: Documento per dichiarazione antimafia - Codice documento: C13.

REA: Repertorio Economico Amministrativo - sezione speciale del Registro Imprese per persone fisiche non imprenditori.

Registro Imprese: Database ufficiale delle imprese (ditte individuali e società) gestito dalle Camere di Commercio.

Ruolo (Soppresso dal 2010): Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso le Camere - sostituito dal Registro Imprese/R.E.A.

PEC: Posta Elettronica Certificata - email con valore legale e protocollo.

Firma Digitale: Firma elettronica avanzata che certifica l'autenticità della sottoscrizione (obbligatoria per pratiche telematiche).

Verifica Dinamica: Procedura quinquennale di accertamento della permanenza dei requisiti morali e professionali.

ENASARCO: Ente di previdenza complementare per agenti e rappresentanti di commercio.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - disciplina i livelli salariali, mansioni, diritti dei lavoratori.

ATECO: Classificazione nazionale delle attività economiche - identifica il settore merceologico dell'impresa.

Casellario Giudiziale: Registro pubblico delle condanne penali (consultato d'ufficio dalla Camera per accertare i requisiti morali).

S.A.R.I.: Supporto Specialistico Registro Imprese - portale di assistenza messo a disposizione dalle Camere.

Telemaco: Sistema informativo Infocamere per consultazione online dei dati del Registro Imprese.

D.Lgs.: Decreto Legislativo - tipo di norma primaria emanato per attuazione di direttive europee.

D.M.: Decreto Ministeriale - norma emanata dal Ministero competente.

Codice Documento: Codice identificativo del tipo di documento in base alle specifiche del Ministero dello Sviluppo Economico (E01, E02, E03, E04, E05, E06, E20, C13, C34, C35, C47).



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Leggi e Decreti Principali

- **LEGGE 3 maggio 1985, n. 204** (G.U. n. 119 del 22 maggio 1985) – Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio. Testo in vigore dal 6 giugno 1985, aggiornato con le modifiche, vigente al 30 giugno 2012
- **D.M. 21 agosto 1985** (G.U. n. 212 del 9 settembre 1985) - Norme di attuazione della Legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio" (comprensivo degli aggiornamenti e/o modifiche)
- **D.M. 17 dicembre 1986** (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1986) - Modificazione al D.M. 21 agosto 1985
- **LEGGE 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990)
- **D. LGS. 15 febbraio 1999, n. 65** (G.U. n. 65 del 19 marzo 1999) - "Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE"
- **LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526**, artt. 16 e 28 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 1999
- **D. LGS. 30 dicembre 1999, n. 507** - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
- **DIRETTIVA 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE** - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
- **LEGGE 2 aprile 2007, n. 40**, art. 9 "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa" (G.U. n. 77 del 2 aprile 2007)
- **D. LGS. 9.novembre 2007 n. 206** (G.U. n. 261 del 09 novembre 2007) - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
- **D. LGS. 26 marzo 2010, n. 59** (G.U. n. 94 del 23 aprile 2010) - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
- **LEGGE 30 luglio 2010, n. 122**, art. 49 commi 4 bis e 4 ter - Introduzione della S.C.I.A
- **D.M. 26 ottobre 2011** - Agente e Rappresentante di Commercio (G.U. 10 del 13 gennaio 2012) - Modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A



- **D. LGS. 6 agosto 2012, n. 147** (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- **CIRCOLARE MINISTERIALE 10 gennaio 2012 n. 3648/C** - "Soppressione dei ruoli dei mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio"
- **CIRCOLARE MINISTERIALE 18 gennaio 2012 n. 3649/C** - "Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione al Registro delle Imprese e per la denuncia al R.E.A."
- **CIRCOLARE MINISTERIALE 12 settembre 2012, n. 3656/C** - Decreto legislativo 06.08.2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive



INFORMAZIONI

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA

Sito web: www.frlt.camcom.it

Ufficio Albi e Ruoli – Registro delle Imprese

Ufficio Albi Ruoli ed Elenchi – Sede di Frosinone

PEC: albi.frosinone@pec.frlt.camcom.it

mail: albi.frosinone@frlt.camcom.it

Ufficio Albi Ruoli ed Elenchi – Sede di Latina

PEC: albi.latina@pec.frlt.camcom.it

mail: albi.latina@frlt.camcom.it

S.A.R.I. (Supporto Specialistico Registro Imprese)

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sari>

Piattaforme telematiche per presentazione pratica:

DIRE: <https://dire.registroimprese.it/>